

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. LAZZARELLE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NAPOLI NA VIALE AUGUSTO 140

Numero REA: NA - 823881

Codice fiscale: 06577891218

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" alla Raccolta n. 15899	
	STATUTO	
	della "società cooperativa sociale	
	a r.l. Lazzarelle"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE -	
	DURATA - NORME APPLICABILI	
	ARTICOLO 1	
	DENOMINAZIONE. E' costituita, ai sensi della legge	
	381/1991 art. 1, lettere a) e b) e successive modi-	
	fiche e integrazioni una società Cooperativa denomi-	
	nata "società cooperativa sociale a r.l. Lazzarel-	
	le".	
	ARTICOLO 2	
	SEDE. La società ha sede legale nel Comune di Napo-	
	li, all'indirizzo risultante dal Registro delle Im-	
	prese, ai sensi dell'art. 111-ter del R.D. 30 marzo	
	1942 n. 318.	
	La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito	
	dello stesso Comune, con decisione dell'Organo Ammi-	
	nistrativo che è abilitato a produrre la dovuta di-	
	chiarazione all'Ufficio del Registro delle Imprese.	
	La Cooperativa inoltre potrà istituire, con delibe-	
	ra dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, suc-	
	cursali, agenzie, rappresentanze e uffici anche al-	

	trove.	
	ARTICOLO 3	
	DURATA. La durata della società è a tempo indeterminato.	
	ARTICOLO 4	
	NORME APPLICABILI. Alla Cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare la legge n. 381/1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, nonché il d.lgs n. 112/2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibile.	
	Inoltre, alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.	
	TITOLO II	
	SCOPI ED OGGETTO	
	ARTICOLO 5	
	SCOPI ED OGGETTO. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro e ha come scopo il reinserimento lavorativo di tutte le categorie di soggetti svantaggiati, con particolare riferimento a detenute ed ex de-	

	tenute.
	La cooperativa può avvalersi dell'opera anche di
	terzi non soci.
	La cooperativa contempla, tra gli altri, il preci-
	puo scopo di rimuovere tutte le cause che di fatto
	creano situazioni di emarginazione ed esclusione so-
	ciale.
	Al tempo stesso, essa vuole contribuire alla diffu-
	sione dei valori della cooperazione sociale e del-
	l'integrazione tra tutti i soggetti che operano per
	lo sviluppo integrale della persona umana, nonché
	costituire uno spazio di libero confronto, di parte-
	cipazione attiva alla vita sociale e culturale, a-
	perto e democratico, in cui le persone che lo desi-
	derano possano sviluppare le proprie aspirazioni,
	nelle ragioni di quello stare insieme posto alla ba-
	se delle esigenze cooperativistiche ed associative.
	In tal senso l'attenzione della cooperativa è rivolt-
	ta verso tutte quelle categorie di persone svantag-
	giate: immigrati, disoccupati, anziani, minori a ri-
	schio, ragazze madri, detenuti ed ex detenuti, por-
	tatori di handicap, prostitute, sieropositivi e ma-
	lati di AIDS, donne in difficoltà, sofferenti psi-
	chici, alcolisti, disoccupati, nomadi, giovani disa-
	giati, senza fissa dimora, tossicodipendenti, amma-

lati cronici e terminali, degenti ospedalieri.

La Cooperativa persegue lo scopo di contrastare la violenza di genere, sostenere, proteggere ed assistere le donne vittime di violenza ed i loro figli, il contrasto alla violenza maschile e di genere contro le donne e i minori partendo dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW, 1979) dalla Conferenza mondiale ONU sulle donne, tra cui la Piattaforma di azione di Pechino (1995), la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176/91, e aderisce ai principi espressi nella Convenzione di Istanbul sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la Legge n. 77/2013.

Il pieno recupero della dimensione umana delle persone svantaggiate si consegue, però, anche attraverso l'attivazione di percorsi d'inclusione e di reinserimento che contemplino attività produttive, progettuali, ricreative, ludiche e culturali accanto a quelle di natura più prettamente sociale.

La cooperativa si propone di realizzare ed intende promuovere, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, una vasta gamma di servizi ed attività, quali:

6 di 68

	di interesse generale della Cooperativa;
	- la gestione di servizi di ristorazione, bar ed af-
	fini:
	a) attività di ristorazione in genere, pastifici,
	biscottifici, pasticcerie, pizzerie, ristoranti,
	trattorie, bar con il commercio dei prodotti realiz-
	zati, sia in forma itinerante sia in un punto fisso
	di vendita;
	b) la produzione, la trasformazione e la commercia-
	lizzazione di prodotti alimentari e principalmente
	della torrefazione del caffè e di altre spezie. In
	relazione allo scopo ed all'oggetto sociale, la Coo-
	perativa può gestire, stabilmente o temporaneamen-
	te, in conto proprio o per conto terzi, sia attiviti-
	tà di conservazione e trasformazione di prodotti a-
	limentari che attività finalizzate alla commercia-
	lizzazione dei propri prodotti sia all'ingrosso che
	al dettaglio, nonchè attività di catering e banque-
	ting;
	c) la commercializzazione, anche previa trasforma-
	zione e confezione dei prodotti ottenuti dalle col-
	ture e dalle attività indicate al punto precedente,
	ivi compreso i prodotti ottenuti in conferimento da
	altre cooperative o da singoli produttori, mediante
	vendita sia all'ingrosso che al dettaglio;

8 di 68

	imprese pubbliche e private; lo studio la sperimentazione e l'applicazione di servizi di qualsiasi genere ed innovativi, che migliorino le condizioni morali, materiali e sociali dei cittadini;
	- attività culturali, turistiche e ricreative;
	- custodia dei monumenti;
	- servizio di guida per la visita ai monumenti e per l'informazione ai turisti sugli stessi;
	- servizio di traduzione per i turisti stranieri;
	- servizio di trasporto, con qualsiasi automezzo, dei visitatori;
	- servizi di accoglienza per alberghi e bed and breakfast;
	- gestione agenzie di viaggi e servizi turistici, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni;
	- produzione di materiale audiovisivo, cinematografico e teatrale e organizzazione di spettacoli teatrali, e quanto occorre a mettere in scena spettacoli di svariato genere.
	La cooperativa, per conseguire i suoi obiettivi, intende anche promuovere partnership con gli enti locali ed avvalersi dei contributi e i finanziamenti che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali mettono a disposizione della cooperazione, come pure intende utilizzare le risorse stanziare, in tal senso,

	dall'Unione Europea.
	Inoltre, per il conseguimento dei propri scopi, la
	cooperativa potrà sviluppare, a seconda delle circo-
	stanze, le varie attività indicate e altre attività
	a queste connesse e affini.
	La cooperativa per l'esercizio delle sue attività
	potrà operare sia in Italia che all'estero, aprendo
	sedi locali, filiali ed uffici e, avvalendosi, nei
	casi previsti dalla legge, di professionisti iscrit-
	ti ai relativi albi di competenza, previo rilascio
	di eventuali permessi, autorizzazioni, abilitazioni
	o licenze e, sempre nel rispetto di tutte le norme
	vigenti in materia.
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la coope-
	rativa potrà inoltre:
	- compiere operazioni commerciali ed industriali,
	finanziarie e bancarie, ipotecarie e immobiliari
	compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di be-
	ni mobili, anche registrati, immobili e diritti im-
	mobiliari, nonchè chiedere in concessione o comun-
	que acquisire ed amministrare, da e per conto di en-
	ti locali, pubblici, privati eccetera, terreni, in-
	frastrutture, strutture e spazi occorrenti per la
	realizzazione degli scopi sociali e di tutte le ope-
	razioni e le iniziative che possano tornare utili

11 di 68

12 di 68

13 di 68

14 di 68

	nalità della cooperativa, prestano la loro attività
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarie-
	tà ai sensi e per gli effetti della legge n.
	381/1991;
	* soci finanziatori che apportano il capitale finan-
	ziario necessario allo svolgimento dell'attività
	d'impresa.
	Possono altresì essere ammessi a soci, a norma del-
	l'art. 11 della menzionata legge n. 381/1991, le
	persone giuridiche pubbliche o private nei cui sta-
	tuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo
	delle attività delle cooperative sociali e che con-
	dividono gli scopi sociali della cooperativa stes-
	sa, al fine di contribuire a migliorarne lo svilup-
	po.
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che eser-
	citano in proprio, o vi abbiano interessenza diret-
	te, imprese identiche ed affini a quella esercitata
	dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ulti-
	ma, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Am-
	ministrazione.
	Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 c.c. i nuovi soci
	possono essere ammessi in una categoria speciale in
	ragione dell'interesse della loro formazione profes-
	sionale o del loro inserimento nell'impresa.

	I soci ammessi alla categoria speciale non possono
	in ogni caso superare un terzo del numero totale
	dei soci cooperatori.
	Nel caso di ammissione per motivi inerenti alla for-
	mazione professionale, l'Organo Amministrativo può
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro
	che debbano completare od integrare la loro forma-
	zione professionale in ragione del perseguimento de-
	gli scopi sociali ed economici, in coerenza con le
	strategie di medio e lungo periodo della Cooperati-
	va.
	Nel caso di ammissione per motivi inerenti all'inse-
	rimento nell'impresa, l'Organo Amministrativo può
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzial-
	mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed eco-
	nomici, in coerenza con le strategie di medio e lun-
	go periodo della Cooperativa.
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrati-
	vo stabilisce:
	* la durata del periodo di formazione o di inseri-
	mento del socio speciale;
	* i criteri e le modalità attraverso i quali si ar-
	ticolano le fasi di formazione professionale o di
	inserimento;

17 di 68

all'inserimento nell'impresa per inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, per inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria e per mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi la causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima della scadenza del suddetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente statuto.

La delibera di ammissione deve essere comunicata dall'interessato ed annotata a cura dell'Organo Amministrativo. In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la delibera di esclusione.

ARTICOLO 7

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO. Chi intende essere

ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza e indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo;

c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione deve contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma

	giuridica e la sede legale;
	b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizza-
	to la domanda;
	c) la qualità della persona che sottoscrive la do-
	manda.
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di
	cui all'art. 2 legge n. 381/1991 dovrà essere, al-
	tresì, perfettamente specificata la volontarietà
	del rapporto associativo. I soci volontari saranno
	iscritti in apposita sezione del libro soci.
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei
	requisiti di ammissione e la inesistenza di cause
	di incompatibilità, delibera, entro 60 (sessanta)
	giorni dalla domanda, secondo criteri non discrimi-
	natori, assegnando al socio la categoria ordinaria
	dei soci lavoratori ovvero quella speciale dei soci
	lavoratori in formazione o in inserimento prevista.
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in
	cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del
	positivo accoglimento della domanda con lettera rac-
	comandata o consegnata a mano.
	A seguito della delibera di ammissione e della con-
	sequente comunicazione della stessa al soggetto in-
	teressato, l'Organo Amministrativo provvederà al-
	l'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio o nella nota integrativa illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

VERSAMENTI DEL NUOVO SOCIO. Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote, ciascuna di valore non inferiore, né superiore, ai limiti di legge ed i conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

21 di 68

	dall'Organo Amministrativo per ciascun esercizio so-	
	ciale, sulla base delle riserve patrimoniali risul-	
	tanti dall'ultimo bilancio approvato. Detta tassa	
	non è rimborsabile.	
	ARTICOLO 9	
	DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI. I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta in un'uni-	
	ca soluzione a richiesta dell'Organo Amministrativo;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo delibe-	
	rato dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventual-	
	mente stabilita dall'Organo Amministrativo;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domici-	
	lio dei soci è quello risultante dal libro soci. La	
	variazione del domicilio del socio ha effetto dopo	
	trenta giorni dalla ricezione della relativa comuni-	
	cazione da effettuarsi con lettera raccomandata al-	
	la cooperativa.	
	I soci in particolare:	
	a) partecipano alla formazione degli organi socia-	
	li e alla definizione della struttura di direzione	
	e conduzione dell'impresa;	

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
L'Organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo	

24 di 68

	con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, com-	
	ma 7, cod. civ..	
	ARTICOLO 10	
	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE. Le partecipazioni socia-	
	li non possono essere sottoposte a pegno o a vinco-	
	li, né essere cedute con effetto verso la cooperati-	
	va senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrati-	
	vo.	
	Il socio che intende trasferire la propria parteci-	
	pazione sociale deve darne comunicazione all'organo	
	Amministrativo con lettera raccomandata A/R o posta	
	elettronica certificata (P.E.C.).	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazio-	
	ne deve essere comunicato al socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della richiesta; decorso ta-	
	le termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione sociale e la cooperativa deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia	
	i requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato; contro il diniego il socio en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione può proporre opposizione al Collegio Arbitra-	
	le.	
	ARTICOLO 11	

[illegible]

27 di 68

glio di amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che, se socio lavoratore di cui alla legge n. 142/2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 4) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 5) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare ai soci un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;
- 6) che senza giustificato motivo si renda moroso, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

29 di 68

Il rimborso avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, eventualmente ridotto in

	proporzione alle perdite imputabili al capitale.
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e comunque non superiore all'importo di cui al precedente comma.
	ARTICOLO 15
	MORTE DEL SOCIO. Ai sensi del citato art. 2534, comma 1, cod. civ., in caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto alla liquidazione della quota, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste.
	ARTICOLO 16
	PRESCRIZIONE DEI DIRITTI. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

	Il socio che cessa di far parte della società ri-	
	sponde verso questa limitatamente a quanto previsto	
	dall'art. 2536 c.c..	
	ARTICOLO 17	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORA-	
	TORI. Il trattamento economico e normativo dei soci	
	lavoratori è determinato da apposito regolamento,	
	approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto	
	della natura subordinata o diversa da quella subor-	
	dinata del rapporto di lavoro instaurato con i mede-	
	simi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il	
	regolamento richiama i contratti collettivi appli-	
	cabili, nonché il riferimento ai minimi della con-	
	trattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì,	
	conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da	
	quello di lavoro subordinato, il trattamento com-	
	plessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e	
	quantità del lavoro prestato e, comunque, in assen-	
	za di contratti o accordi collettivi specifici, non	
	inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni a-	
	naloghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di caratte-	

re economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

ARTICOLO 18

SOCI SOVVENTORI. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di

cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro cinquecento ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad euro cinquecento.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

11

	applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge ed il numero di voti da essi	
	portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d),	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capi-	
	itale sociale a fronte di perdite, queste ultime gra-	
	veranno anche sul fondo costituito mediante i confe-	
	rimenti dei sovventori in proporzione al rapporto	
	tra questo ed il capitale conferito dai soci ordina-	
	ri.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualo-	
	ra sia decorso il termine minimo di durata del con-	
	ferimento stabilito dalla decisione dei soci in se-	
	de di emissione delle quote.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE	

	E BILANCIO	
	ARTICOLO 19	
	PATRIMONIO SOCIALE. Il patrimonio della cooperativa	
	è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed	
	è formato da un numero illimitato di quote nominati-	
	ve, ciascuna del valore non inferiore né superiore	
	ai limiti di legge e del limite minimo di partecipa-	
	zione stabilito dall'assemblea;	
	b) dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	c) dai conferimenti dei soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	d) dalla riserva legale, formata con le quote degli	
	utili di esercizio e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti od esclu-	
	si ed agli eredi di soci deceduti;	
	d)dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;	
	e) dalle tasse di ammissione;	
	f) da ogni eventuale riserva straordinaria e da o-	
	gni altro fondo o accantonamento costituito a coper-	
	tura di rischi o in previsione di oneri futuri, ov-	
	vero a norma di legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la so-	
	cietà con il suo patrimonio e conseguentemente i so-	
	ci nel limite delle quote sottoscritte ed eventual-	

	mente assegnate.
	Le riserve, salvo quella da sovrapprezzo, non posso-
	no essere ripartite, in qualunque forma, fra i so-
	ci, né durante la vita sociale, né all'atto dello
	scioglimento.
	La riserva divisibile di cui al precedente punto e)
	può essere ripartita esclusivamente tra i possesso-
	ri degli strumenti finanziari.
	ARTICOLO 20
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO. L'esercizio sociale
	va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Ammini-
	strativo provvede alla redazione del bilancio, se-
	condo le disposizioni di legge.
	Nella redazione del bilancio devono essere riporta-
	ti separatamente i dati relativi all'attività svol-
	ta con i soci, distinguendo eventualmente le diver-
	se gestioni mutualistiche.
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazio-
	ne sulla gestione e sull'amministrazione, nella qua-
	le, in particolare, è illustrato l'andamento del-
	l'attività della cooperativa anche nei suoi rifles-
	si sociali, con particolare riguardo ai benefici
	prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la
	cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e

[illegible]

	ne.
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto
	delle leggi vigenti in materia, può deliberare in
	merito alla destinazione degli utili annuali desti-
	nandoli come di seguito indicati nonchè deliberare
	sui trattamenti economici ulteriori a titolo di ri-
	storno in favore dei soci lavoratori, mediante inte-
	grazione dei loro trattamenti retributivi complessi-
	vi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da
	essi sottoscritta e versata.
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare
	può operare ratifica dello stanziamento dei tratta-
	menti di cui al precedente periodo operato dall'or-
	gano amministrativo.
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato an-
	nualmente presso l'Albo delle cooperative a mutuali-
	tà prevalente.
	Al socio spetta il ristorno sula base del risultato
	di esercizio, in proporzione alla quantità e alla
	qualità degli scambi mutualistici, imputando come
	costo provvisorio il prezzo dei prodotti conferiti
	da socio, stabilito dall'Organo Amministrativo in
	base all'andamento di mercato o dei servizi offerti
	dal socio, sempre stabilito dall'Organo Amministra-
	tivo in base alla remunerazione prevista dai con-

tratti nazionali di categoria in relazione alla o
alle mansioni svolte al socio stesso.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento del-
lo scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto,
potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico,
per la ristrutturazione ed il potenziamento azienda-
le. Si prevede inoltre la possibilità da parte del-
la società di acquisire tra i soci fondi con obbli-
go di rimorso, a norma de Decreto Legislativo 1 set-
tembre 1993 n. 385, della successiva deliberazione
del CIR del 3 marzo 1994 (G.U. n. 58 dell'11 marzo
1994) e delle istruzioni della Banca d'Italia in ma-
teria, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 289
del 12 dicembre 1994 e previa la predisposizione de-
gli appositi regolamenti.

ARTICOLO 21

DESTINAZIONE DELL'UTILE. L'assemblea che approva il
bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile net-
to destinandolo:

a) una quota non inferiore al trenta per cento alla
riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozio-
ne e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e
con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori

42 di 68

	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 22	
	DECISIONE DEI SOCI. I soci decidono sulle seguenti	
	materie, nonché su ogni altra materia che la legge	
	e il presente atto riservano alla loro competenza:	
	a) approvazione del bilancio consuntivo e distribu-	
	zione degli utili;	
	b) approvazione del bilancio sociale redatto ai sen-	
	si dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017;	
	c) nomina e revoca degli amministratori, determina-	
	zione del periodo di durata del loro mandato e del	
	numero degli amministratori;	
	d) determinazione degli eventuali compensi dovuti a-	
	gli amministratori per la loro attività collegiale;	
	e) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto	
	comunque opportuno, dei componenti del collegio sin-	
	dacale, eleggendo tra questi il Presidente e fissan-	
	done i compensi;	
	f) deliberazione sull'eventuale revoca di componen-	
	ti del collegio sindacale;	
	g) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto	
	comunque opportuno, di un revisore, determinandone	
	il corrispettivo relativo all'intera durata dell'in-	
	carico;	
	h) approvazione dei regolamenti nel rispetto del-	

[illegible]

ché dal documento sottoscritto dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. L'organo amministrativo dovrà inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telegramma, fax o e-mail, contenente la proposta di decisione e l'invito a esprimere il proprio voto per iscritto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a cinque giorni e non superiore a trenta. La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il voto favorevole di almeno la metà più uno del capitale sociale. Ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società;

* sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata

A/R, posta elettronica certificata (P.E.C.), telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito a esprimere il proprio consenso per iscritto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa. La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale. Ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo. La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Devono essere adottate con deliberazione assembleare:

- * le decisioni riguardanti la modificazione dell'atto costitutivo;

- * le decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;

- * le decisioni previste dall'art. 2482 *bis*, comma 4, cod. civ.;

- * la decisione di scioglimento anticipato della società ex art. 2481, comma 1, cod. civ.;

- * la decisione di nomina dei liquidatori ex art. 2487 *ter* cod. civ.;

	* la decisione di revoca dello stato di liquidazio-	
	ne ex art. 2487 cod. civ.,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministrato-	
	ri o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo del capitale sociale.	
	ARTICOLO 23	
	DIRITTO DI VOTO. Ogni socio che risulti iscritto	
	nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non	
	sia in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te, ha diritto di partecipare alle decisioni dei so-	
	cii, ferme restando le limitazioni al diritto di vo-	
	to eventualmente previste a norma del presente sta-	
	tuto.	
	Ciascun soci ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	ARTICOLO 24	
	ASSEMBLEA. L'assemblea si può riunire presso la se-	
	de sociale oppure altrove, purché in territorio ita-	
	liano.	
	L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministra-	
	zione mediante avviso contenente l'indicazione del-	
	l'elenco delle materie da trattare, del luogo del-	
	l'adunanza e della data e ora della convocazione a	
	mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti	
	ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel	

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualun-

	que sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-
	tati aventi diritto di voto.
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea
	è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei
	soci presenti o rappresentati.
	Il voto deve essere palese.
	Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di
	approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521
	cod. civ. e di decisioni che comportano una sostan-
	ziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-
	vante modificazione dei diritti dei soci, le delibe-
	razioni sono approvate con il voto favorevole di al-
	meno due terzi dei soci presenti o rappresentati.
	I regolamenti che determinano criteri e regole ine-
	renti allo svolgimento dell'attività mutualistica
	tra la cooperativa ed il socio e non costituenti
	parte integrante dell'atto costitutivo, sono predi-
	sposti dagli amministratori e approvati dall'assem-
	blea con le maggioranze previste per le assemblee
	straordinarie.
	L'intervento in assemblea può avvenire anche per
	corrispondenza o mediante audio o video conferenza
	o altri mezzi di telecomunicazione; in tali casi
	tutti i partecipanti debbono essere identificati, a
	tutti deve essere consentito di intervenire in tem-

51 di 68

	stabiliti dagli amministratori, dal notaio.	
	TITOLO VI	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 27	
	GESTIONE DELLA SOCIETA'. La società è amministrata dal un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, scelti prevalentemente tra i soci, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e la durata.	
	Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ..	
	Gli amministratori sono rieleggibili e, se nominati per un dato periodo, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio elegge in suo seno il Presidente, e lo stesso ha facoltà di nominare un vice presidente ed un tesoriere.	
	Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 112 del	

2017.	
L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.	
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale.	
L'organo amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., i criteri seguiti nella gestione e nell'amministrazione della società per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
Nei limiti di legge, l'organo amministrativo potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.	
L'organo amministrativo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi	

delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ARTICOLO 28

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un consigliere. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi e il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, a condizione che sia rappresentato l'intero Consiglio di Amministra-

55 di 68

espresso per iscritto, da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dal presente statuto.

ARTICOLO 29

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 30

RAPPRESENTANZA SOCIALE. Al Presidente del consiglio

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compen-

	so annuo complessivo, che è determinato dai soci,	
	in occasione della loro nomina o con apposita deci-	
	sione.	
	TITOLO VII	
	ORGANO DI CONTROLLO E	
	REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	ARTICOLO 31	
	ORGANO DI CONTROLLO. Ai sensi dell'art. 10, comma 1	
	del d.lgs. n. 112/2017, la cooperativa sociale deve	
	nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui	
	all'art. 2397, comma 2, e all'art. 2399 cod. civ..	
	La nomina dell'organo di controllo è riservata alla	
	competenza dei soci.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di	
	tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in	
	ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei re-	
	quisiti di legge, agli effettivi che eventualmente	
	si rendessero indisponibili nel corso del mandato.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dai	
	soci in occasione della nomina del collegio stesso.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei sindaci e delibe-	
	ra a maggioranza assoluta dei presenti.	

	Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni no-
	vanta giorni e delle riunioni del collegio deve re-
	digersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
	La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente
	lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video
	conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbo-
	no essere identificati, a tutti deve essere consen-
	tito di intervenire in tempo reale, di seguire la
	discussione, di scambiare e visionare documenti e
	atti relativi agli argomenti trattati.
	Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre e-
	sercizi e scadono alla data della decisione dei so-
	ci di approvazione del bilancio relativo al terzo e-
	sercizio della carica; la cessazione per scadenza
	del termine ha effetto nel momento in cui l'organo
	di controllo è sostituito.
	Sono, in ogni caso, rieleggibili.
	I relativi poteri, doveri e competenze, le cause
	d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessa-
	zione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli
	stabiliti dalla legge.
	Il compenso dell'organo di controllo è determinato
	all'atto della nomina e per l'intero periodo della
	durata del suo ufficio.
	L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui

agli articoli 2403 e 2403 bis cod. civ. e svolge, altresì, le funzioni di cui all'art. 10 d.lgs. n. 112 del 2017.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge; può, altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Il sindaco o i sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione e nell'amministrazione della società per il persegui-

	mento dello scopo mutualistico.
	Il sindaco o i sindaci possono in ogni momento pro-
	cedere, anche individualmente, ad atti di ispezione
	e controllo, oltre a effettuare gli accertamenti pe-
	riodici; di ogni ispezione, anche individuale, do-
	vrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito
	libro.
	L'azione di responsabilità nei confronti del sinda-
	co o dei sindaci può essere esercitata da soci che
	rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.
	La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod.
	civ. può essere promossa da almeno un decimo dei so-
	ci.
	ARTICOLO 32
	REVISORE LEGALE DEI CONTI. La revisione legale dei
	conti sulla società, nei casi in cui per legge non
	possa essere attribuita al collegio sindacale, an-
	che ai sensi dell'art. 10, comma 5 del d.lgs. n.
	112/2017, è esercitata da un revisore legale dei
	conti, o da una società di revisione iscritti nel
	Registro istituito presso il Ministero dell'Econo-
	mia.
	L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta
	motivata dell'organo di controllo. L'assemblea de-
	termina, altresì, il compenso per l'intera durata

	dell'incarico.	
	L'incarico della revisione legale dei conti dura	
	tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore o la società incaricati della revisione	
	legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai	
	sensi di legge ed, eventualmente, anche mediante	
	scambi di informazioni con l'organo di controllo:	
	- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con pe-	
	riodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta	
	della contabilità sociale e la corretta rilevazione	
	nelle scritture contabili dei fatti di gestione e	
	di amministrazione;	
	- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redat-	
	to, il bilancio consolidato, corrispondono alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili e degli accerta-	
	menti eseguiti e se sono conformi alle norme che li	
	disciplinano;	
	- esprime con apposita relazione un giudizio sul bi-	
	lancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove	
	redatto.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 33	

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo

b) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita e a loro riservata.

ARTICOLO 34

64 di 68

Le modifiche della presente clausola compromissoria
devono essere approvate con delibera assembleare as-
sunta con la maggioranza qualificata di almeno i

due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ARTICOLO 35

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ..

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4, d.lgs. n. 112/2017, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento, o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., a pena di annullabilità delle relative decisioni:

- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- gli enti con scopo di lucro;
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

ARTICOLO 36

ADELE MALATESTA LAURINI Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Registro Imprese di Napoli, autorizzazione Intendenza di Finanza di Napoli n. 38220/80Bis del 22 ottobre 2001.
Registrato a Napoli DP I il 4 marzo 2025 al n. 9404/1T